



*Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali*

**ACCORDO**

**TRA**

il **MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI** nella persona del Sottosegretario di Stato, prof. Ferruccio FAZIO, d'ora in avanti denominato "Ministero"

**E**

l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI (ANDI)** con sede legale in Roma, Lungotevere Sanzio, 9, nella persona del Presidente, dott. Roberto CALLIONI

**E**

l'**ASSOCIAZIONE ODONTOIATRI CATTOLICI ITALIANI (OCI)**, con sede legale in Roma, via Nurallao, 15, nella persona del segretario Gen. dott. Franco CONDO', su delega del legale rappresentante

d'ora in avanti denominate "Associazioni"

**PREMESSO**

- che nell'ambito delle cure odontoiatriche, in Italia, l'offerta pubblica risulta carente, specialmente per le fasce di età più vulnerabili rappresentate dagli individui in età evolutiva (0-14 anni) e dalle persone ultrasessantacinquenni;
- che sono queste le fasce di età dove è prioritario, anche con finalità di prevenzione, contrastare particolarmente l'incidenza di patologie del cavo orale, quali la carie, la malattia parodontale e l'edentulismo;
- che l'accesso alle prestazioni pubbliche è di fatto limitato solo ad alcune categorie di soggetti, previo pagamento di ticket e, in alcuni casi, con lunghe liste di attesa;
- che i trattamenti odontoiatrici più richiesti nell'ambito del settore pubblico ambulatoriale sono: ablazione tartaro, otturazioni, estrazioni ed applicazione di protesi mobili;
- che è fondamentale favorire la cultura della prevenzione in campo odontostomatologico anche in quelle fasce di popolazione che allo stato attuale non accedono alle prestazioni, principalmente a causa di una limitata disponibilità economica, con l'obiettivo anche di poter intercettare, precocemente, qualsiasi forma di lesione precancerosa o tumorale in atto;

FR  
ZZ  
M





che compito delle istituzioni pubbliche deve essere non solo l'organizzazione di servizi efficienti ed efficaci, ma anche la creazione di un sistema complessivo di presa in carico dei bisogni dei cittadini;

- che il settore pubblico, per poter offrire un servizio efficiente ed efficace, deve essere opportunamente potenziato in termini strutturali mettendo a frutto le potenzialità umane presenti; deve altresì consentire che le stesse in un processo organico di ridefinizione e di armonizzazione delle risorse, rappresentino il riferimento costante per la soddisfazione della domanda di "Odontoiatria Sociale" volta a coprire i bisogni delle fasce di indigenti;
- che il prendersi in carico quanti ne abbiano necessità significa promuovere una cultura della solidarietà e del senso di responsabilità;
- che la carenza di risorse economiche rispetto alla domanda rende particolarmente difficoltoso definire percorsi alternativi validi ed efficienti per erogare prestazioni alle fasce di popolazione più vulnerabili;
- che i principi di libera scelta del medico curante (presupposto di quel rapporto imprescindibile che è l'Alleanza Terapeutica) devono essere garantiti anche con l'apporto della proficua compartecipazione dei liberi professionisti;
- che, inoltre, è intento delle Parti porre in essere iniziative di carattere solidaristico che, nel pieno rispetto della volontarietà di adesione, siano idonee a garantire un più facile accesso ad alcune terapie essenziali per i cittadini in particolari situazioni di vulnerabilità economica;
- che, in particolare, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Associazioni Professionali più rappresentative resesi disponibili, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, intende attivarsi al fine di potenziare, presso tutti gli operatori del settore, l'attivazione di iniziative di offerta di prestazioni effettuate volontariamente a onorari ridotti rispetto a quelli mediamente praticati;
- che a tal fine appare utile ed opportuno avviare, in via sperimentale, un programma di collaborazione per garantire l'accesso alle cure odontoiatriche di qualità anche a soggetti svantaggiati mediante l'erogazione di alcune definite prestazioni professionali comprese in un apposito elenco;
- che risulta opportuno definire i termini generali di tale collaborazione.

Tanto premesso, tra il Ministero e le intestate Associazioni

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**art. 1  
(Finalità ed oggetto)**

Nell'ambito degli obiettivi indicati nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente Atto, le Associazioni di categoria firmatarie (d'ora in avanti "Le Parti") con il presente Accordo si impegnano nei confronti del Ministero a favorire l'accesso alle cure odontoiatriche per particolari categorie svantaggiate, invitando in particolare i professionisti esercitanti legalmente l'odontoiatria a prestare le cure comprese in un apposito elenco ad un onorario di riferimento ridotto rispetto a quelli mediamente praticati.

*FR*  
*R*  
*M*



**art. 2  
(Prestazioni)**

Le prestazioni soggette ad onorario di riferimento sono le seguenti:

1. visita odontoiatrica, ablazione tartaro e insegnamento igiene orale (cumulative);
2. sigillatura dei solchi dei molari e premolari;
3. estrazione di elementi dentari parodontalmente compromessi e/o non recuperabili con metodiche di conservativa;
4. protesi parziale in resina con ganci a filo;
5. protesi totale in resina.

**art. 3  
(Onorari di riferimento)**

Per ciascuna delle prestazioni professionali indicate nell'articolo 2 saranno applicati onorari uniformi omnicomprensivi derivanti da una riduzione delle parcelle medie ricavate statisticamente.

Gli onorari di cui al presente articolo valgono esclusivamente nell'ambito del presente accordo e non possono essere utilizzati per altre finalità, né concorrere alla formazione di tariffe per qualsiasi altro scopo, comprese le convenzioni di qualsivoglia natura poste in essere da soggetti, privati e pubblici, operanti nel settore.

La tabella degli onorari è così stabilita:

1. visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale .....	euro	80,00;
2. sigillatura dei solchi dei molari e premolari .....	euro	25,00;
3. estrazione di elemento dentario compromesso .....	euro	60,00;
4. protesi parziale in resina con ganci a filo (per arcata) .....	euro	550,00;
5. protesi totale in resina (per arcata) .....	euro	800,00.

Gli onorari di riferimento, sono da intendersi come limite massimo e possono essere modificati in qualsiasi momento d'intesa tra le Parti con appositi accordi di revisione.

Resta ferma la facoltà dei singoli professionisti aderenti all'iniziativa, specialmente in relazione alle particolari condizioni del mercato locale, di applicare onorari inferiori a quelli stabiliti nella tabella, con l'obbligo però di rispettare la parità di condizioni nella prestazione professionale, che dovrà comunque essere resa nel rispetto degli standard stabiliti dal presente Accordo e da qualunque altro atto derivante dalla esecuzione di esso.

**art. 4  
(Beneficiari)**

Delle prestazioni ad onorario di riferimento di cui al precedente art. 2 possono beneficiare esclusivamente:

1. soggetti individuati sulla base dei criteri, modalità e condizioni successivamente definiti con le modalità di cui all'art. 6 del presente Accordo o, in mancanza, quelli aventi diritto all'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di età e per prestazioni specialistiche in relazione a patologie croniche e/o invalidanti;
2. soggetti con indice di misura della condizione economica-patrimoniale (ISE) non superiore ad euro 8.000,00 (euro ottomila), indipendentemente dall'età;

